



# COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

## PROVINCIA DI LECCE UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.232 del 16/04/2019  
“DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI  
INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2019, ai sensi della L.353/2000, della L.R.  
07/2014 e della L.R. 38/2016.**

### IL SINDACO

informa la cittadinanza che è stata emessa l' **ORDINANZA N.03 del 16.05.2019** in merito alla prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2019, con la quale , in sintesi

### ORDINA

1. **nel periodo dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento ( 115 Vigili del fuoco- 1515 Comando Carabinieri forestali);
2. durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutto il territorio comunale, **è tassativamente vietato:**
  - accendere fuochi di ogni genere;
  - far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare motori, fornelli o brace;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese ;
  - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi o mongolfiere di carta;
  - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
3. **ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni**, aree e pertinenze incolte o a riposo di attivare, le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabili, hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, possa propagarsi alle aree confinanti.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2) della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1,032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dal punto 3) del presente provvedimento (**Art. 3 del DPGR n. 232 del 16/04/2019**) si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

*Dott. Giuseppe Salvatore PICONESI*